

## TORNATA DEL 23 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Relazione del presidente sul ricevimento della deputazione parlamentare da S. M. in occasione della presentazione fattale dell'indirizzo per il compleanno di 25 anni di suo regno.* = *Votazione e approvazione dello schema di legge sull'ordinamento dei giurati, e per modificazioni alla procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti di assise.* = *Interrogazione del deputato Botta intorno ad una circolare relativa alla Cassa degl'invalidi della marina mercantile — Spiegazioni del ministro per la marineria.* = *Discussione generale dello schema di legge per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore — Opposizioni e raccomandazioni del deputato De Portis — Considerazioni ed emendamenti del deputato Massei — Considerazioni ed avvertenze del ministro guardasigilli — Cenni del relatore Oliva — Si delibera la discussione del testo del Ministero — Approvazione dell'articolo 1.* = *Presentazione delle relazioni sui progetti di legge: trattato di commercio e navigazione colla repubblica del Messico; convenzione postale col Brasile.* = *Osservazioni del guardasigilli e dei deputati Farina Luigi, Piroli, De Portis, Landuzzi e Griffini sull'articolo 2 concernente le professioni cumulative di avvocato e procuratore — Spiegazioni del deputato Oliva, relatore — Proposta di rinvio dell'articolo alla Giunta, del deputato Paternostro Paolo, la quale, dopo osservazioni del deputato Ercole, è approvata.*

La seduta è aperta alle ore due e 40 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

**LACAVA, segretario.** Leggo il sunto delle ultime petizioni state indirizzate alla Camera.

933. La Camera di commercio ed arti di Roma si associa alle considerazioni inoltrate da quella di Milano contro le modifiche proposte alla legge sulla tassa di ricchezza mobile.

934. Fortini avvocato Scipione, pubblicista, muove lagnanze contro l'amministrazione postale per ripetuti smarrimenti di suoi stampati, ed invoca opportuni provvedimenti a tutela della libera stampa.

### ATTI DIVERSI.

**PISSAVINI, segretario.** Sono giunti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal signor Seghieri avvocato Amerigo, sostituto procuratore del Re in Livorno — Relazione letta nell'assemblea del tribunale in Livorno, per l'anno giuridico 1873, copie 10;

Dal signor cavaliere sacerdote Balestrieri, direttore del regio ginnasio di Savigliano — Sonetto a Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia pel suo XXV anno di regno, copie 2;

Dal signor Brancaccio avvocato Almerico, Napoli — Dei contratti a termine. Osservazioni sul progetto di legge per la tassa sul traffico dei titoli di Borsa, copie 40;

Dal signor Bortolucci Giovanni, consigliere di Appello, deputato al Parlamento — Dei giurati in Italia, una copia;

Dal signor Pierazzini dottore Giuseppe, Pisa — Epigrafi: Il 23 marzo 1874, una copia;

Dal presidente del Circolo legale romano — Atti e discussioni del primo congresso giuridico tenuto in Roma nel 1872, copie 2;

Dal signor Conforti Raffaele, procuratore generale col titolo e grado di primo presidente e senatore del regno — Discorso letto il dì 8 gennaio 1874 nella generale assemblea della Corte di cassazione di Firenze, copie 2;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Annuario della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1873-74, copie 13;

Dal presidente del Consiglio degli istituti ospita-

lieri in Milano — Opuscolo sulla convesione dei beni dei LL. PP. in rendita pubblica, copie 500;

Dal prefetto, presidente della deputazione provinciale di Belluno — Atti di quel Consiglio provinciale, sezioni ordinarie e straordinarie 1873, una copia;

Dal signor Estrivier de Seignour, professeur de langue française à l'institut technique agricole de Caserte — Poésie, a Sa Majesté Victor-Emmanuel Roi d'Italie pour la célébration du jubilé de vingt cinq ans de règne, 23 mars 1874, una copia;

Dal sindaco di Colle Umberto, provincia di Treviso — Cenno biografico di S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia, copie 2;

Dal signor Benedetto Zenner — Carme. Alla memoria di Nino Bixio, morto nei mari dell'India XVI dicembre 1873, una copia;

Dal signor Luigi Peneo, capitano di marina mercantile, Genova — Suo progetto riguardante l'ampliamento del porto di Genova, una copia.

**PRESIDENTE.** Chiedono un congedo per affari particolari: l'onorevole Puccioni di 8 giorni; l'onorevole Paternostro Francesco di 6.

(Sono accordati.)

Onorevoli colleghi. (*Segni d'attenzione*) Appena mi occorre di dovervi riferire avere io avuto l'onore di rimettere questa mane a Sua Maestà l'indirizzo che in questo giorno, solenne e memorando per la nazione, la Camera dei deputati aveva deliberato di presentare all'Augusto nostro Re, poichè la Camera intiera, con patriottico sentimento si volle associare alla propria deputazione. Più che doveroso, mi è caro però il far palese codesta nazionale dimostrazione, onde il paese tragga argomento di viva compiacenza dall'unanime testimonianza di affetto, di riconoscenza e di devozione che i suoi rappresentanti resero oggi a quel Re galantuomo, al quale l'Italia deve la sua libertà, la sua unità e la sua indipendenza. (*Vivi applausi*)

L'onorevole Asproni ha facoltà di parlare.

**ASPRONI.** Ho udito accidentalmente dall'onorevole signor ministro guardasigilli, che il processo inteso contro l'onorevole nostro collega Morelli fu chiuso con un decreto di non esservi luogo a procedimento.

Io con voi, o signori, divido la gioia che questo ne sia stato il risultato.

Ma siccome fu annunciata l'accusa da questa tribuna ed ha fatto il giro dappertutto, così è giusto che la notizia dell'esito di quell'inconsulto processo sia da noi alla nazione annunciata.

**VOTAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI GIURATI ED ALLA RELATIVA PROCEDURA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti di assise.

Si procederà all'appello nominale.

(*Il segretario Massari fa la chiamata.*)

Annunzio alla Camera il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . . 227

Maggioranza . . . . . 114

Voti favorevoli . . . . . 191

Voti contrari . . . . . 36

(La Camera approva.)

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BOTTA AL MINISTRO PER LA MARINERIA.**

**PRESIDENTE.** Nella seduta di sabato, l'onorevole Botta ha presentato una domanda d'interrogazione diretta all'onorevole ministro per la marineria, concepita come segue:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole signor ministro della marina sulla circolare del 2 gennaio 1874, n° 31, riflettente la Cassa degli invalidi della marina mercantile. »

Prego l'onorevole ministro a voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**DE SAINT-BON, ministro per la marineria.** Anche subito.

**PRESIDENTE.** In tal caso do facoltà di parlare all'onorevole Botta per isvolgere la sua interrogazione.

**BOTTA.** L'argomento sul quale oggi ho l'onore di chiamare l'attenzione della Camera, non è tutto affatto destituito d'importanza, anzi ho fiducia che, benchè si presenti così sotto la forma modesta di un'interrogazione, servirà come un addentellato, atto a fissare la vostra superiore intelligenza, affinchè non l'abbiate a perdere di vista nell'avvenire.

Trattasi dell'immensa classe di cittadini che popola gli undici mila chilometri di coste senza articolazioni, che ha l'Italia; trattasi di quella classe la quale diede i prodi equipaggi alle navi *Re d'Italia* e *Palestro* cadute combattendo a Lissa; trattasi di quella classe di cittadini, che affrontando ad ogni

istante rischi e gravi pericoli, contribuisce alla grandezza dei commerci italiani, ed assicura un gran mezzo di esistenza a quegli esseri che i ricchi chiamano plebe, ed i pensatori, proletari; i marinai della marina mercantile.

Fra le diverse savie leggi e disposizioni che regolano la marina ligure dal 1827 in poi, avvi quella che istituì la Cassa dei risparmi per la marina testè accennata.

Costituitosi il regno d'Italia, il Parlamento, quasi omaggio a quella legge, eminentemente umanitaria, auspice il conte di Cavour, approvò una legge, che fu sanzionata con decreto del 28 luglio 1861 con la quale furono istituiti cinque corpi morali, sotto la denominazione di *Cassa degli invalidi della marina mercantile*, con sede a Genova, Livorno, Ancona, Napoli, Palermo.

Accordare pensioni e sussidi agli invalidi iscritti sulle matricole della gente di mare, che avessero contribuito alla Cassa stessa; sovvenire di pensioni o sussidi le vedove ed orfani degli invalidi; soccorrere la gente di mare navigante sotto bandiera nazionale, che si trovasse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisi, fu lo scopo principale di codesta istituzione.

Dal 1861 sino al 1867 la legge non fu e non potè essere applicata in tutta la sua estensione; ed è facile a capirsi, avvegnachè era necessario il tempo materiale, perchè si costituissero i fondi di cassa atti a far fronte all'obbiettivo per cui fu istituita. Però, se per i primi anni la legge non potè avere la sua completa esecuzione, per legittimi motivi, fu colpa poi lasciare correre le cose nella via di inesecuzione, e tal colpa derivò dalla mancanza d'un regolamento, che avesse prescritte le norme di buon governo per l'amministrazione della Cassa.

Fu perciò, che nella seduta del 10 giugno 1867, io stesso ebbi l'onore di rivolgere una interpellanza al ministro della marina di quel tempo, l'onorevole nostro ex-collega generale Pescetto, per eccitarlo ad affrettare la pubblicazione di un regolamento, onde la legge non rimanesse più lettera morta, specialmente nella parte che riguardava i vantaggi per la marina mercantile, avvegnachè per sei anni si era applicato unicamente il primo comma dell'articolo 3, che è quello che prescrive gli oneri per la gente di mare; cosicchè nel sessennio quella legge fu considerata come una vera tassa, anzichè come un beneficio.

Nel dì 8 novembre 1868 un regolamento vide la luce; e benchè esso non corrispondesse alle singole parti della legge, ciò nondimeno la cassa cominciò a dare segni di vita, e solo si aspettava che il tempo

fosse stato consigliere di nuove modifiche, e tali da far correggere i vizi del prescritto regolamento. E si attese un bel pezzo; allorquando verso la metà del gennaio passato, scorrendo un giornale ufficioso, ho potuto leggere al margine di una circolare dell'onorevole ministro della marina l'oggetto: alle Camere di commercio di Porto Maurizio, Savona, Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Messina, Palermo, Ancona, Bari, Venezia, sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Allora pensai che l'ora fosse arrivata, e che l'onorevole ministro della marina avrebbe voluto rompere ogni indugio, per introdurre tali e sì profonde modificazioni nel regolamento da rendere la Cassa in condizione di funzionare, secondo lo scopo per il quale essa era stata istituita; ma immaginate quale è stata la mia sorpresa, onorevoli colleghi, quando fra i due quesiti che vi ho trovati sollevati vi era quello della soppressione della Cassa degli invalidi! Ma chi è, chiedo io, che può assumere la immensa responsabilità di sopprimere una istituzione che vive da molti anni e che è il risultato dei sudori e delle fatiche di una classe di cittadini la quale tutto giorno lotta corpo a corpo colla natura in contrasto per guadagnare un pane a sè ed alla povera famiglia? Chi è colui il quale può sentirsi tanto superiore agli interessi di chi vive di stenti e di lavoro da metter mano nella cosa di tutti e condannarla?

Però io, senza tema di censura, credo di avere indovinato il pensiero del signor ministro della marina. Egli, visto che la Cassa non ha dato gli sperati risultati, o, per lo meno, così bene come avrebbe dovuto darli, consigliato da una impazienza generosa, e mal soffrendo che il frutto dei sudori della gente di mare non sia tutto servito per la gente di mare, ha ricorso all'idea non felice della soppressione. Sì, è questo un primo impeto di un'anima generosa; però ho fiducia che egli, rimossa una prima e fuggevole impressione, abbia dovuto abbandonare quel proposito, tanto più ora che parecchie delle Camere di commercio, già consultate, non pare che fossero d'avviso affermativo per la soppressione. E ciò che più monta si è che fra le Camere di commercio le quali, sin qui, han risposto ai quesiti stati sollevati dal signor ministro della marina, alcune son composte, nella più parte, di armatori, i quali hanno interesse a vedere soppressa questa istituzione! Nè potevano ciò consigliare, imperocchè non può condannarsi una tale istituzione, senza ledere gravemente gli interessi di una miriade di famiglie di marinai, per i quali non puossi nemmeno venire ad una liquidazione, senza violare i principii della equità.

Ma lasciamo pure che questa idea fosse scivolata così sulla superficie della circolare del signor ministro della marina del 2 gennaio ultimo passato, quasi, direi, come un agile naviglio varato da recente scivola sulla superficie delle onde, e veniamo a qualche dato di fatto.

I fondi della Cassa degl'invalidi, per i cinque corpi morali aventi sede a Livorno, Ancona, Napoli, Palermo e Genova, funzionano i quattro primi da tredici anni e l'ultimo da epoca anche più remota. Con quali mezzi si costituiscono? Colle seguenti contribuzioni di cui darò lettura:

I capitani di lungo corso rilasciano alla Cassa 5 lire al mese; i capitani di grande cabotaggio, 3 50; i così detti patroni, 2 50; gli ufficiali di bordo, 1 50; i sott'ufficiali, 1 25; i marinai, 1 80; i mozzi, 80 centesimi.

Cotali contribuzioni non tutti l'hanno fatta per ugual tempo, nè è cosa facile stabilire criteri equitativi. Or bene, una volta che vistosi fondi si sono riuniti, una volta che vi hanno dei capitali i quali, bene amministrati, potranno servire d'immenso sollievo alla gente di mare, si viene a parlare di soppressione, senza misurare profondamente tutta la gravità di un tale atto.

Poniamo, dico io, al signor ministro della marina, la strana ipotesi che domani si volesse sopprimere la Cassa degl'invalidi; alla liquidazione dei capitali che si trovano in queste casse come provvederete? Quanto liquiderete alla marina ligure, che paga la retribuzione da tanti anni? Come liquiderete alla marina di Sicilia e alla marina di Ancona?

Mi pare che si enterebbe in un ginepraio tale, che chiunque osasse porvi le mani non potrebbe non sentirsele scottate.

Ma cosa vado io più ragionando di soppressione? Io ho fiducia che il signor ministro della marina ha dovuto rivenire sul suo proponimento, e forse nell'atto che io sto parlando egli ha già abbandonata l'idea della soppressione; egli, uomo di mare, sa assai meglio di me apprezzare la gente di mare, e sa come questa, una volta resa incapace al lavoro, sia per storpiature o mutilazioni incontrate in servizio, sia per avanzata età, ha il supremo bisogno della vita, ed è in quella cassa che può trovare un appoggio, una risorsa ultima, ed egli non vorrà tagliare al marinaio la sola gomina che lo lega all'ancora della speranza.

L'altro quesito sollevato dal signor ministro della marina nella precitata circolare del 2 gennaio del volgente anno, è sulle modifiche da doversi intro-

durere nella legge e disposizioni che regolano la cassa degli invalidi.

In questo mi si rivela il nobile sentimento dell'onorevole De Saint-Bon; egli ha compreso che l'amministrazione della cassa non può nè deve continuare così come fin qui è andata, e che provvedimenti migliori devono essere adottati. (*Conversazioni in alcune parti della Camera*)

**PRESIDENTE.** Sono pregati a far silenzio.

**BOTTA.** Io comprendo come i miei onorevoli colleghi esultino ancora della odierna ricorrenza. È tutta un'epopea che si è svolta in un quarto di secolo, è una pagina d'immortali glorie per la nazione italiana, ed io che in fatto di cose della patria comune, credo aver diritto ad esultare quanto ogni altro italiano, mi sono a voi unito, commosso di fronte ai giganteschi avvenimenti che l'Italia ha saputo compiere; ma continuiamo a solennizzare questo giorno, coll'occuparci dei miseri, della gente di mare; quali come noi sono italiani, e forse più di noi hanno diritto ad essere ricordati.

**PRESIDENTE.** Onorevole Botta, esaurisca la sua interrogazione.

**BOTTA.** Io diceva che l'introdurre modifiche al regolamento dell'8 novembre 1868 è il pensiero più esatto e più giusto che avesse potuto avere l'onorevole ministro in questa questione. Infatti, quando si pensa alla difformità dei vari statuti che vigono per ogni cassa, quando si esamina la diversità di norme colle quali i Consigli d'amministrazione procedono, quando si riflette alla totale inesecuzione degli articoli più importanti del regolamento, quando si analizza il poco interesse che si spiega da certi Consigli d'amministrazione circa ai modi di accrescere gli utili della cassa, sia riducendo certe spese non necessarie, sia impiegandone meglio i capitali, non si può rimanere indifferenti, e non pensare a chiamare: da una parte alla stretta osservanza del regolamento, dall'altra, a modificarlo accuratamente rendendolo efficace, pratico, maggiormente giusto, e mandando a farlo eseguire con puntualità e precisione in tutte le sue parti.

Vi citerò l'articolo 19 dello statuto della Cassa degli invalidi, sede di Palermo: un inciso di quell'articolo, parla di soccorsi alla gente di mare che si trovi sotto il peso d'avvenimenti gravi ed imprevisi, e stabilisce persino i modi come debbe il Consiglio d'amministrazione contenersi. Sta bene! Ma da chi ed in quali modi saranno soccorsi i naufraghi? Con quali provvedimenti si provvederà alle loro urgenze?

L'articolo 54 del regolamento ha, in certa guisa,

provveduto, stabilendo le Giunte dei comuni: ma ove sono esse? Chi le ha viste all'opera? Succede, è vero, che dalle sedi delle Casse sono spediti soccorsi ai naufraghi; però arrivano a quei disgraziati forse quando i loro bisogni non hanno più carattere di urgenza.

Nel passato anno avvennero parecchi casi di naufragio di bastimenti di piccolo cabotaggio nei mari di Sicilia; le frequenti burrasche improvvise sbalzarono più d'una volta quei piccoli legni, ora su d'una, ora su d'un'altra spiaggia; ebbene, se la pietà dei cittadini non avesse sbarcati i poveri naufraghi, se non li avesse riforniti di mezzi per ritornare alle loro afflitte e desolate famiglie, chi sa a quale altra malefica sorte sarebbero stati riservati: ciò non sarebbe accaduto se l'articolo 54 testè invocato, fosse stato rigorosamente eseguito.

E qui concludo, confidando che il signor ministro della marina anzichè pensare alla soppressione della Cassa degli invalidi, si occuperà degli studi per migliorarne la istituzione, e frattanto domando: quando, ed in quanto tempo si propone il signor ministro di modificare il regolamento dell'8 novembre 1868?

Attendo categorica risposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della marina ha la parola.

**MINISTRO PER LA MARINERIA.** L'onorevole Botta cominciò il suo bel discorso con un elogio dei marinai delle nostre costiere, al quale io mi devo calorosamente associare.

Diffatti, in nessun paese io credo vi sia marinaio superiore al marinaio italiano, e ben ne abbiamo prova palpabile quando vediamo dall'estero offrirsi salari straordinari ai nostri marinai per indurli a far parte di equipaggi stranieri, dando così incentivo alle diserzioni pur troppo frequenti che avvengono nella nostra marina.

Premessa questa manifestazione sulla eccellenza dei nostri marinai, l'onorevole Botta osservò che la Cassa degli invalidi è un beneficio immenso fatto a questa tanto benemerita classe di cittadini. E, dilungandosi alquanto in questo concetto, si maravigliò come il ministro della marina abbia mai potuto pensare a sopprimere una così provvida istituzione. Egli suppone che la parola *soppressione* da lui trovata in una circolare alle Camere di commercio, sia sfuggita in un momento d'errore: ammette però delle mende abbastanza gravi nel regolamento e domanda che a questo sia rimediato; anzi interpella il ministro onde incitarlo a proporre provvedimenti opportuni al proposito.

A tutto questo io risponderò che le opinioni sul

valore della Cassa degli invalidi, sulla sua opportunità, sul vantaggio che questa reca ai marinai, sono ben lontane dall'essere unanimemente divise da tutte le persone che hanno pratica di questa istituzione.

La Cassa degli invalidi, come già ebbi occasione in altra circostanza di dire al Parlamento, altro non è che una Cassa di mutuo soccorso obbligatorio, la quale dà dei risultati alcune volte molto meschini.

Per esempio, un marinaio ha una ritenenza per tutta la sua vita sulla propria paga per avere poi, quando ha raggiunto 60 anni, una pensione di un centinaio di lire all'anno, pensione che al giorno d'oggi, specialmente colle condizioni del mercato, è, non direi solo insufficiente, ma derisoria.

Per queste ragioni e per altre, molti eccitamenti si sono rivolti, a più riprese, al Ministero della marina, affinchè la questione della Cassa degli invalidi fosse studiata.

La circolare, di cui parla l'onorevole Botta, alle Camere di commercio, ha precisamente per scopo di raccogliere un numero sufficiente di opinioni di persone competenti in proposito. Altre persone ancora furono interrogate e diedero i loro pareri.

Lo scopo del Ministero nel fare queste domande era appunto quello di raccogliere una gran massa di documenti da potere in seguito, in un coi dati ufficiali, essere sottoposti ad una Commissione speciale composta di valenti economisti, i quali vedano se convenga o no di sopprimere questa Cassa, se convenga o no di modificarla, se sia possibile, o liquidarla salvando il principio di giustizia; una Commissione infine che debba sciogliere tutti i quesiti a cui questa Cassa dà luogo.

Il Ministero quando avesse avuto una piena convinzione al riguardo, avrebbe potuto presentare un progetto di legge al Parlamento, perchè non si tratta di provvedimenti che possano prendersi per sua iniziativa, ma bensì di una riforma radicale che non può farsi se non con una legge. Sta dunque al Parlamento, quando questa gli fosse presentata, il decidere se quella liquidazione, a cui alludeva l'onorevole Botta, dichiarandola assolutamente impossibile, sia o no compatibile coi principii della giustizia.

Ad ogni modo, il Ministero, come ebbi occasione già in altra circostanza di dire, non presenterà questa legge, se non quando si sentirà corroborato e confortato dal parere di una Commissione composta essenzialmente di economisti.

Premesse queste considerazioni, la risposta che io debbo fare all'onorevole Botta, si limiterebbe a

queste poche parole. Gli interessi della classe dei marinai mi stanno sommamente a cuore. Desidero vivissimamente che all'età di 60 anni invece di sole cento lire all'anno, possano avere tanto da vivere con agiatezza. Le riforme che desidero introdurre in proposito, saranno proposte per legge, dietro il parere di Commissioni competenti, e saranno proposte il più presto possibile.

**BOTTA.** Mentre debbo ringraziare l'onorevole ministro delle buone intenzioni che egli ha manifestato per la marina mercantile, debbo ancora chiedergli: perchè si è fermato a parlare unicamente delle pensioni, che giustamente egli ha chiamato una derisione? L'onorevole signor ministro ha circoscritto le sue osservazioni al solo fatto dell'esile pensione d'un marinaio; ma ci è ben altro a considerare: se un marinaio percepisce dopo venti anni di navigazione lire 108 all'anno, ci è il capitano che ne va a prendere 252, il padrone 132, l'ufficiale 120. Epperò la Cassa di Genova ha già aumentato d'un decimo tali pensioni, e tutte potrebbero fare altrettanto, ed aumentare sempre più gradatamente, se a cuore delle amministrazioni stessero gli interessi della gente di mare.

Ma non ci fermiamo al solo beneficio delle pensioni; se a questo solo scopo servisse la istituzione, potrebbe avere ragione il signor ministro, ma resterebbe sempre insoluta la quistione della liquidazione. Perchè però non consideriamo gli aiuti che possono avere le famiglie dei naufraghi dalla Cassa? Perchè non consideriamo che, se la legge 28 luglio 1861 fosse bene eseguita, i vantaggi che ne avrebbe la gente di mare navigante sotto bandiera nazionale e che si trovasse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisi, sarebbero tali da consolare ogni buon marino? Perchè non si osserva che, se esistessero le Giunte di comuni, nei casi di disastro si potrebbe soccorrere in modo da sollevare tante miserie?

Ma quando invece d'impiegare a migliori condizioni, e rendere più produttivi i capitali delle Casse, s'impiegano al 4 per cento come avviene per i due milioni di lire, che ha la Cassa di Genova; quando invece di accrescere le pensioni alla gente di mare, che ne ha il diritto, si aumentano gli stipendi agli impiegati dell'amministrazione delle Casse, di un terzo, o di una metà in ogni anno; quando non si pensa che il denaro dei poveri marini deve essere un deposito sacro, e non già un tesoro servibile solo a pagare le spese d'amministrazione, allora l'affare muta aspetto, e la questione resta entro gli stretti cancelli che le ha assegnato il signor ministro.

Queste brevi considerazioni, ed altre, che debbo tacere, se troveranno eco nel signor ministro, son

sicuro varranno a sollevare la Cassa degli invalidi dalla soppressione non solo, ma varranno a tenere viva su di essa l'attenzione del Ministero, al quale non saprei abbastanza raccomandare d'invigilare sull'istituzione, di rendersi conto di ciò che avviene nei Consigli d'amministrazione, di regolarne e curarne rigorosamente l'applicazione, e tutto ciò che si riferisce al movimento dei capitali, degli assegni, ed altro, ed allora son sicuro che, come me, il signor ministro ne propugnerà la conservazione.

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE.**

(V. Stampato n° 49)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno all'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

La discussione generale è aperta su questo progetto.

La parola spetta all'onorevole De Portis, primo iscritto per parlare contro il progetto.

**DE PORTIS.** Per quanto io voglia separarmi dalle memorie che ne ricorda questo giorno, tuttavolta non posso, farlo tanto esse sono grandi, tanto esse sono profonde. Per conseguenza io sarò brevissimo, e mi limiterò a toccare poche cose, senza entrare in tutta la generale discussione di questo progetto di legge.

Viste le diverse norme che regolavano l'esercizio delle professioni degli avvocati e procuratori in Italia, credo che realmente fosse necessario un progetto di legge il quale valesse ad unificare anche questa materia, come sono unificate pressochè tutte le altre. Ma, mentre trovo che un progetto di legge era necessario, però, a mio modo di vedere, non è idoneo quello che ci sta davanti, perchè, a parer mio, contempla alcune disposizioni, tratta alcune questioni le quali credo si dovessero trattare in modo diverso.

Benissimo, nella dotta relazione che precede il progetto di legge, il relatore indicava le tre diverse forme che possono regolare l'esercizio delle professioni degli avvocati e dei procuratori: unificazione assoluta, assoluta divisione, oppure libertà di esercitare cumulativamente le due professioni.

Siccome, nel mio modo di vedere, la difesa è una, quantunque capisco benissimo che diverso è il fatto e diverso è il diritto, queste due parti che essenzialmente costituiscono il processo non hanno per oggetto che una sola cosa, la difesa della lite. Non ca-

pisco la ragione per cui si vogliono moltiplicare le persone che debbono ingerirsi della lite, quando si tratta di due cose che tendono allo stesso scopo. Domando perchè debba chiedersi questa divisione. Di più poi io vedo in questo caso che si toglie anche la vera responsabilità, perchè, quando la responsabilità è divisa in due, diviene minore. Di più ancora vedo che in questo modo si creano due professioni, che posso dire parallele, le quali si trovano molte volte in attrito fra loro.

Io ripeto che vi è la necessità di porre una regola, stante le diverse leggi che regolavano in Italia l'esercizio di queste professioni, per modo che, mentre un avvocato veneto può venire in Roma ad assumere una difesa, un avvocato di Roma legalmente non può andare a fare lo stesso ufficio nel Veneto. Ma capisco che vi sono procuratori i quali non so se si potrebbe farli avvocati. Alcuni certamente no, ma mi sembra che per questo bastavano delle semplici disposizioni transitorie.

Ho detto che non voleva andare a lungo col discorso; quindi è che accenno soltanto ai punti di questione.

Un'altra cosa a cui io non posso aderire, e che è nel progetto, si è quella della formazione della Camera degli avvocati e procuratori. Io non so perchè si abbia da andare a formare queste caste, e, come dice la relazione, a risuscitare le corporazioni.

La relazione saggiamente accenna come, ove si sentiva il bisogno, di mano in mano queste libere istituzioni si sieno formate da se stesse, senz'alcun bisogno che la legge vi ponesse le sue mani. Infatti noi vediamo un'associazione, un circolo giuridico a Roma, il quale ha dato l'impulso al congresso giuridico, il quale si occupa continuamente con profondo studio della materia e fa delle dotte pubblicazioni; vediamo degli altri circoli giuridici che si sono prodotti in altre parti d'Italia. Lasciamo quindi alla libertà degli avvocati, lasciamo a chi ne ha l'interesse di formare queste istituzioni. Ma mi si dice che ciò si fa pel decoro della professione. Ma io credo che al proprio decoro gli avvocati debbono pensare da se stessi. Gli avvocati hanno il massimo interesse ad essere onesti, ad essere sapienti, ad essere intelligenti; quindi non vi è bisogno certo di queste corporazioni per stimolarli.

Mi riservo per conseguenza nei singoli articoli a svolgere maggiormente questo argomento; ma siccome questa legge ha certamente uno stretto legame con il processo civile, così mi permetta l'onorevole guardasigilli che, approfittando della circostanza, io mi rivolga alla sua intelligenza, alla sua

ferma volontà e all'ardente suo desiderio del bene per fargli alcune raccomandazioni.

L'onorevole ministro guardasigilli ha avuto la sorte di presentare all'altro ramo del Parlamento un Codice penale. Io quindi raccomanderei all'onorevole guardasigilli che volesse mettere ad esame e a studio profondo anche il nostro processo civile.

Io non posso disconoscere che nel nostro processo civile vi sono molte parti buone, ma ve ne sono delle altre che l'onorevole ministro saprà meglio di me che meritano di essere riformate.

Ne accennerò alcune delle principali. La riforma, per esempio, del processo sommario, di quel processo del quale si può dire che gli avvocati davanti ai tribunali giuocano, dirò così, a gatta cieca, dove improvvisamente vengono presentate conclusioni, vengono presentati documenti, senza avere nè tempo, nè agio di poterli esaminare e discutere, senza aver tempo di poter raccogliere tutti quegli altri documenti che si volessero a quelli contrapporre.

Io credo che questa sia una di quelle riforme che si potrebbero fare semplicissimamente stabilendo soltanto un termine perchè fossero presentate anche nel processo sommario le conclusioni ed i documenti qualche giorno prima alla cancelleria, in modo che le parti potessero esaminarle.

Un altro argomento che stimo meriti una seria riforma è l'esecuzione immobiliare. L'esecuzione immobiliare è così lunga, così dispendiosa, così irta di forme, che davvero è meglio tante volte abbandonare il credito ipotecario, anzichè fare un'esecuzione immobiliare. Molti dei miei onorevoli colleghi si saranno talvolta trovati nella circostanza di doversi occupare di questa materia, e credo che ciascuno di essi si sarà ogni volta adirato vedendo tante lungaggini e le spese enormi che si debbono fare.

Osservi l'onorevole ministro che quest'argomento deve essere guardato anche sotto un altro aspetto, vale a dire sotto l'aspetto economico, poichè per la difficoltà immensa che si ha nel processo di esecuzione, specialmente degli immobili, il credito è paralizzato.

Infatti il povero proprietario, il povero agricoltore che è obbligato a dare ipoteca sui propri beni per avere una piccola somma, si trova in oggi nell'impossibilità di trovare il sovventore, perchè il sovventore sa quante e quali sono le difficoltà che gliene verrebbero quando egli dovesse procedere in via esecutiva per essere soddisfatto del suo avere.

Io reputo che un'altra riforma pure è reclamata ed è la riforma della procedura degli incidenti,



quella procedura che fa fare una, due, tre o quattro liti in una sola lite, quella procedura la quale lascia luogo a far prolungare indefinitamente le cause.

Lo ripeto, io accenno soltanto queste cose perchè sono troppo certo che sono conosciutissime dall'onorevole guardasigilli.

Un'altra cosa su cui richiamo la sua attenzione è relativamente ai mandati speciali.

Che bisogno vi deve essere nelle liti di due, tre mandati speciali, un mandato per rappresentare, un mandato per accettare o deferire un giuramento?

Questo non è che una moltiplicazione di atti, non è che una moltiplicazione di spese, ed è poi una noia che si dà alle parti.

C'è poi quell'altra grande questione alla quale io desidero ed invoco che l'onorevole ministro guardasigilli applichi i suoi studi, e la sua attenzione, cioè l'abolizione del Pubblico Ministero nelle cause civili, non dirò, se vuole, l'abolizione completa, ma almeno la restrizione in certi determinati casi.

Vi è poi l'altra questione più grave ancora della giurisdizione, ed anche di questa io sono certo l'onorevole ministro guardasigilli vorrà farne oggetto di studi e di maturi riflessi.

Io non dico se l'uno o l'altro dei sistemi, se la Cassazione, o la Terza istanza sia il migliore, questo si discuterà quando venga in discussione l'argomento; ma io credo che la cosa sia di tale importanza che l'onorevole guardasigilli deve farsi il dovere di portarcelo davanti, ed allora sarà discusso profondamente dagli esimi colleghi che sono in quest'Aula.

Questo è quanto io volevo raccomandare all'onorevole guardasigilli, e sono certo che, se non a tutte, almeno ad una parte di queste raccomandazioni esso vorrà in un tempo non lungo corrispondere.

Io veramente sarò andato fuori dell'argomento, ma spero che la Camera mi vorrà compatire di questo, e mi riservo di parlare poi, in occasione degli articoli, sopra quei punti sui quali non convengo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Landuzzi ha facoltà di parlare.

**LANDUZZI.** Io mi era iscritto a parlare in questa discussione a favore del progetto ministeriale; ma, poichè ho visto nell'ultima relazione della Commissione che tutta la divergenza consiste nella distinzione dell'esercizio di avvocato e procuratore, e nella determinazione dei diritti rispettivi, così trovo inutile intrattenere la Camera in una tesi la quale non potrebbe che raccogliere i principii generali che informano l'uno e l'altro esercizio. Mi riservo piuttosto di parlare su questo proposito quando discuteremo gli articoli.

**PRESIDENTE.** Allora la facoltà di parlare spetta all'onorevole Massei.

**MASSEI.** Nobilissima al certo è la professione dell'avvocato, perchè destinata a tutelare gl'interessi, i diritti, l'onore, la libertà e persino la vita dei cittadini. Nobilissima è la professione dell'avvocato perchè da questa classe si eleggono i magistrati, i ministri, gli uomini di Stato. Ma, perchè questa professione sia nobile, bisogna che venga esercitata con decoro, con integrità, con sapienza.

Io mi ricordo che negli anni miei giovanili, quando stavo per entrare nella professione legale, mi venne fatto di leggere quella famosa opera di Cicerone intitolata *De oratore*; mi sgomentai, mi annichilii, quasi stava per non mettere piede nella carriera medesima, vedendo quanta dottrina, quanta sapienza, quanta capacità si richieda per essere oratore. E molto più mi spaventai nel leggere il celebre libro del cancelliere D'Aguesseau intorno alla professione dell'avvocato; allora mi misi a studiare di nuovo come se già non fossi stato avvocato.

Ora il progetto che il ministro ha presentato, generalmente parlando, è degno di lode, ma non vi è cosa buona che non abbia qualche difetto. Lode merita quando prescrive le discipline da richiedersi per quella carriera, ma mi sembra poco lodevole quando prescrive la pratica che debbono fare gli avvocati prima di esercitare le loro funzioni. E primieramente mi sembra troppo generoso il progetto, quando si contenta di due soli anni di pratica. Oltredichè, nel contentarsi di due soli anni di pratica, non pone neppure la condizione che questa pratica si debba fare, dopo terminati gli studi teoretici; di maniera che un giovine studente di legge può nel tempo stesso che va alle lezioni del diritto, andare nello studio di un avvocato per apparenza, più che per sostanza, per essere poi nel numero degli avvocati e iscritto nell'albo delle Corti d'appello. Mi pare che sia troppo generosa, quanto poco conveniente, questa facilità di entrare nel numero degli avvocati.

Chi ama la gioventù, chi desidera il suo bene, deve desiderare un salutare rigore.

Questi due anni sono pochi e sono anche inconcludenti, quando si considera che possono cumularsi questi anni di pratica con gli studi teoretici.

Come si può fare la pratica di avvocato quando il professore chiama alle lezioni dell'Università? Come si fa a frequentare la Corte d'appello e il tribunale, quando si deve andare alla scuola? Quindi che cosa vogliamo far fare a questi giovani? Come potrà uno studente assistere alle lezioni, e nello stesso tempo far la pratica presso un avvocato e frequentare le sedute dei tribunali civili e crimi-



nali? Questo è un eccesso di fatica, che può essere assai dannoso a quelli che vi si sottopongono.

Sarebbe forse opportuno stabilire che cominciassero lo studio pratico presso un avvocato dopo compiuti gli studi teoretici. Credo che questo sia un punto che merita di essere considerato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Un altro punto, che credo debba essere degno di considerazione, è quello compreso nell'articolo 8, per cui i cancellieri e vice-cancellieri dei tribunali ed i cancellieri delle preture possano, dopo due anni, indossare la toga dell'avvocato. I cancellieri e vice-cancellieri sono persone stimabilissime, ma sono tutt'altro che giureconsulti. Essi si occupano della redazione e della registrazione degli atti, e della tassazione delle spese, non si occupano della giurisprudenza, come si dovrebbe occupare colui che vuole darsi all'esercizio dell'avvocatura.

Io credo che quest'osservazione basterà a dimostrare che, se i cancellieri ed i vice-cancellieri dei tribunali possono meritare di essere ascritti nella classe dei procuratori, senza aver fatto una pratica nello studio dei procuratori, non possono però pretendere di entrare nella classe degli avvocati, senza aver fatto un tirocinio di due o tre anni sotto un giureconsulto.

Se l'onorevole ministro vorrà riprendere ad esame questa questione, credo che acconsentirà a riformare su questo punto il suo progetto di legge.

Io mi ricordo che nella Toscana v'erano delle leggi riguardanti la professione degli avvocati (giacchè bisogna, o signori, cercare dappertutto per vedere dov'è il meglio per farne tesoro), v'era in Toscana, fra le altre, la consultazione gratuita. Che cosa era la consultazione gratuita? Era una Commissione di tre giureconsulti, nominata dal Consiglio di disciplina al principiare dell'anno. Questa Commissione si adunava una volta la settimana; studiava i documenti e i processi presentati da quelli che non avevano mezzi per consultare un legale pagato. L'avvocato presidente della Commissione distribuiva questi documenti ai giovani apprendisti i quali facevano corona ai tre giureconsulti; distribuita a ciascuno degli apprendisti una parte delle carte, raccomandava loro che nella seduta successiva ciascuno riferisse il suo sentimento, a seconda della causa e della domanda. In questo modo, alla nuova seduta i giovani portavano ciascuno la sua relazione; si discutevano quelle relazioni fra gli avvocati in presenza dei giovani, e si conchiudeva per il sì o per il no, se si dovesse accordare il privilegio della difesa gratuita.

Temo che questa buona usanza sia stata lasciata

da parte, con danno del pubblico e dei giovani studiosi.

Sarebbe da rimediare anche a qualche altro difetto dello schema di legge proposto; e l'efficace rimedio sarebbe che dinanzi alle preture non si permettesse più quell'abuso di ammettere i mangiacarta e mozzorecchi senza professione, i quali vi fanno comparsa mal servendo i clienti che li pagano meschinamente, e recando dispregio alla toga degli avvocati che stanno loro a fronte. Tra i quali avvocati potrebbe trovarsi anche lo stesso esimio professore Carrara, se, per amicizia e benevolenza, si portasse pure qualche volta davanti ai tribunali di pretura, e là trovare quei faccendieri che rovinano i disgraziati clienti che a loro si affidano. L'altro difetto gravissimo e che merita di essere emendato dalla sapienza del ministro e della Commissione, è questo, che nel nostro Codice di procedura è concesso ai procuratori di andare ai tribunali per ossequio ai cursori: giacchè sono i cursori che fanno da procuratori. Pare incredibile a dirsi, ma è vero, verissimo; i cursori fanno da procuratori, e i poveri procuratori devono inchinarsi davanti ai cursori, i quali, se meritano stima come uomini onesti, non possono meritare il vanto di uomini dotti, mentre molti di loro appena sanno leggere e scrivere correttamente. Questo sarebbe un inconveniente da torre di mezzo.

Al Consiglio dell'Ordine si concede la facoltà di conciliare le vertenze tra procuratori, avvocati e clienti, ma perchè non gli si dà l'obbligo di liquidare i conti come si è fatto sempre col mezzo del Consiglio di disciplina degli avvocati?

Io credo, o signori, di avere toccato alcuni dei difetti di questo sistema, e mi riserverò di proporre qualche emendamento sugli articoli quando verrà l'occasione. Intanto io non posso fare a meno di raccomandare all'onorevole ministro di portare qualche emenda al suo progetto. Non toglie decoro al Ministero, non toglie decoro alla Giunta il tornare indietro su qualche articolo del progetto medesimo, per modificarlo.

Signori, conserviamo il prestigio del giureconsulto italiano il quale risale fino ai nostri grandi arcavoli, i Romani; noi, i quali, ben a ragione, possiamo affermare che il nostro giure non è al di sotto di alcun altro paese, noi possiamo alzare la testa.

Abbiamo udito insigni giureconsulti francesi, come gli Ollivier, Jules Favre e l'avvocato Lachaud; abbiamo udito insigni giureconsulti e oratori spagnuoli come i Castelar, gli Olozaga, gli Orensè, i Figueras; ma noi possiamo dire ai Francesi e agli

Spagnuoli che noi pure fra i nostri giureconsulti italiani abbiamo nomi degni di ammirazione. Noi possiamo additare con plauso i nostri giureconsulti piemontesi Brofferio e Rattazzi, i nostri giureconsulti toscani Salvagnoli e Mari, i nostri giureconsulti romani Tavecchi e Bartolucci, i nostri giureconsulti napoletani Poerio, Borelli, Capone e Mancini, onore del foro italiano, onore del Parlamento italiano. (*Bene!*)

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Io mi debbo rallegrare, o signori, che da nessuna parte di questa Camera sia sorto un oratore a combattere il principio che informa il progetto di legge di cui abbiamo intrapresa la discussione. Da ogni parte è riconosciuta la necessità di questa riforma; e tutti convengono che, dopo l'unificazione legislativa, è divenuto indispensabile l'unificare le diverse leggi che nelle varie provincie italiane reggono l'esercizio delle due professioni di avvocato e di procuratore.

Solamente si è mossa qualche censura sopra talune parti del progetto.

L'onorevole De Portis ha chiamato la vostra attenzione sopra il modo di regolare le due professioni, vale a dire di permetterne l'esercizio cumulativo, oppure di rendere obbligatoria l'unione delle due professioni, come a lui specialmente piacerebbe. Egli ha fatto alcuni cenni della costituzione dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, e delle Camere di disciplina dell'uno e dell'altro ordine; ed ha manifestata l'opinione che, o non sieno necessarie, o che si possano diversamente ordinare.

D'altra parte l'onorevole Massei vi ha esposto alcune sue considerazioni intorno alle condizioni che il progetto richiede per l'ammissione all'esercizio singolarmente della professione d'avvocato.

Egli non crede che il progetto provveda a regolare adeguatamente l'esercizio di questa nobilissima professione. Non ritiene, per esempio, che sia sufficiente il tirocinio limitato a soli due anni; a lui non sembrano nemmeno sufficienti le condizioni di studi e di esami che il progetto prescrive.

Ma, signori, tutte queste censure relative a singole parti del progetto, potranno essere prese in esame quando verremo a discutere gli articoli. E così, discutendo l'articolo 2, il quale provvede particolarmente all'esercizio delle due professioni o separate o cumulative, avremo occasione di occuparci delle osservazioni fatte dall'onorevole De Portis.

Parimenti, allorchè giungeremo alla parte del progetto che regola la costituzione dell'ordine delle due professioni e i rispettivi Consigli di disciplina, potremo pure sottoporre a disamina le difficoltà

che sono state in questa parte poste innanzi dall'onorevole De Portis.

Le stesse osservazioni debbo rivolgere all'onorevole Massei, il quale, avendo richiamato l'attenzione della Camera sopra alcune parti del progetto, ravviserà più opportuno che gli sia risposto allorchè giungeremo ad esaminare quella parte del progetto di legge a cui le sue osservazioni si riferiscono.

Solamente in questo momento credo conveniente di dare una breve risposta alle raccomandazioni che mi vennero rivolte dall'onorevole De Portis intorno ad un argomento, il quale ha certamente qualche affinità coll'esercizio della professione di avvocato e di procuratore; ma che però, come ne ha convenuto egli stesso, non ha stretta connessione col progetto di legge che oggi discutiamo.

Tuttavia io riconosco con l'onorevole De Portis la necessità e convenienza d'introdurre alcuni miglioramenti nel procedimento civile.

Io credo che egli abbia con ragione lamentato che il modo con cui è regolato il procedimento sommario lascia qualche cosa a desiderare.

Io penso coll'onorevole De Portis che in questa parte convenga di provvedere meglio allo sviluppo delle ragioni delle parti ed a mettere il giudice in condizione di potere con più sicurezza esaminarle e giudicarle.

Riconosco ugualmente che vi sono altre parti del procedimento civile che hanno bisogno di essere rivedute; nè mi dissimulo, per ciò che riguarda le esecuzioni immobiliari, le gravi difficoltà che tutti i legislatori hanno incontrate in questa parte del procedimento civile.

Mi piace però di far osservare alla Camera che, se si fa un confronto delle diverse legislazioni che al dì d'oggi regolano, non solo in Italia, ma in Europa, il procedimento esecutivo sopra gli immobili, l'Italia ha motivo di compiacersi delle sue leggi, imperocchè credo che segnano il maggior progresso che si sia fatto in questa parte.

Egli è vero che recentemente la Francia fece pure una riforma del suo procedimento sopra gli immobili, ma anche quella riforma io non credo che porga all'Italia motivo di invidiare la legge francese e di preferirla a quella da noi fatta nel 1865.

Sarà possibile certamente di introdurre anche qualche miglioramento in questa parte del Codice di procedura civile, ma non credo possibile di andare molto più in là; imperocchè sono tanti i riguardi che la giustizia impone nei procedimenti esecutivi sopra gli immobili, che non si potrebbero

ridurre sensibilmente le formalità lamentate dall'onorevole De Portis; nè credo sia guari facile di abbreviare questo procedimento più di quello che la nostra legge si è studiato di fare.

Quanto alla giurisdizione, riconosco coll'onorevole De Portis che converrà certamente ordinarla in modo più conveniente, ma che ciò debba farsi allorquando ci occuperemo della suprema magistratura, la quale si può al presente considerare come l'anomalia più grave del nostro ordinamento giudiziario.

Non spiegherò le cause per le quali non si può fin da ora por mano a questa parte del nostro ordinamento giudiziario, ma assicuro la Camera che mi sto occupando di siffatto argomento, e che non metterò tempo in mezzo per presentare al Parlamento quelle proposte che mi sembreranno più opportune a far cessare gli inconvenienti che sono generalmente lamentati.

Si può disputare se il sistema della Cassazione sia da mantenersi o da abolirsi, come si può disputare se alla Cassazione sia da preferirsi la Terza istanza od un altro sistema; ma ciò che mi pare fuori di ogni controversia per tutte le persone sensate e per gli intelligenti delle cose giudiziarie, egli è che più Cassazioni in uno stesso Stato, regolato da una stessa legislazione, costituiscono un vero controsenso, un'assurdità che non può durare.

Fatte queste dichiarazioni, prego gli onorevoli oratori che hanno preso parte alla discussione, ad attendere, per avere risposta alle loro osservazioni, l'esame degli articoli a cui prego la Camera di volere procedere.

**GRIFFINI.** Acconciandomi al desiderio manifestato dall'onorevole guardasigilli, il quale crede che le diverse questioni alle quali può dar luogo il presente disegno di legge, debbano essere trattate allorquando verranno in discussione gli articoli in cui trovano conveniente sede, rinuncio a parlare nella discussione generale e mi riservo di farlo sugli articoli.

**FARINA LUIGI.** Anche io, dopo quanto ha detto l'onorevole guardasigilli, mi riservo di parlare nella discussione degli articoli.

**DE PORTIS.** Ringrazio l'onorevole ministro della sua benevole risposta. Prendo atto delle dichiarazioni che ha fatte riguardo alle modificazioni che egli stesso riconosce necessarie nel procedimento civile. Forse non potrei convenire con lui che l'esecuzione immobiliare che abbiamo sia la migliore; ma adesso non è nè il luogo nè il tempo di trattare questa questione, e convengo con lui nel rimandare

l'esame delle altre questioni alla discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Passeremo adunque alla discussione degli articoli.

Innanzitutto domando all'onorevole ministro se aderisce a che la discussione segua sul progetto della Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi riservo di dichiarare nel corso della discussione quali sono le proposte della Commissione che accetto, ed intanto prego l'onorevole presidente d'aprire la discussione sul progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce al desiderio dell'onorevole ministro?

**OLIVA, relatore.** La Commissione ha introdotto nel progetto ministeriale quella gravissima modificazione che si contiene nell'articolo 2 da essa proposto. Vi sono due sistemi affatto disparati e contraddicenti. La Commissione, la quale non può rinunciare alla logica del sistema da essa adottato, deve insistere naturalmente perchè la discussione si apra sopra gli articoli da essa proposti in emendamento di quelli del progetto ministeriale, ed in conseguenza non potrebbe consentire, dal canto suo, che si aprisse la discussione sul progetto del Ministero.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Prego la Camera di osservare che qui si tratta di un progetto che è già stato votato dall'altro ramo del Parlamento e quindi presentato alla Camera.

Quando il Governo non consente che si apra la discussione sopra un altro progetto, io non credo che la Camera possa, secondo le regole parlamentari, aprire altrimenti la discussione, salvo alla Commissione di contrapporre ad ogni articolo quelle modificazioni e quegli emendamenti che essa ha proposti.

È questo il metodo a cui alludeva; a ciascun articolo la Commissione potrà presentare i suoi emendamenti ed io farò le mie osservazioni. Dichiaro fin d'ora che accetterò forse più di un articolo, e, dove non saremo d'accordo, la Camera deciderà.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**OLIVA, relatore.** La Commissione, interpellata se essa acconsentiva che si discutesse sopra un ordine di idee piuttosto che sopra un altro, naturalmente doveva dichiarare che insisteva sopra quello da essa accettato e proposto.

Del resto, per agevolare la discussione di questo progetto di legge, giacchè discordia fra le intenzioni del Ministero e quelle della Commissione non vi è stata, credo che si possa accettare la proposta di aprire la discussione sul progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Tanto più che le conseguenze sono le medesime. Se si piglia per testo il progetto della Commissione, l'onorevole ministro presenterà i suoi articoli come emendamenti; se si abbraccia il partito contrario, la Commissione metterà innanzi, come emendamenti, quelle proposte che crederà opportuno di sottomettere alla Camera.

Si riterrà adunque che il testo della discussione sarà il progetto del Ministero.

« Art. 1. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è un pubblico ufficio, ed è regolato dalle disposizioni della presente legge. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** In quest'articolo la vostra Commissione vi propone di sopprimere la dichiarazione che le professioni di avvocato e di procuratore costituiscono un pubblico ufficio. Io accetto questa soppressione, e l'accetto nel senso in cui è stata spiegata dall'onorevole relatore della Commissione. Egli vi ha detto che siffatta dichiarazione non era necessaria per la legge, perocchè non influisce sopra alcuna delle disposizioni di questa. E ciò è verissimo; se si esaminano tutte le parti della legge non se ne trova nemmeno una sulla quale questa dichiarazione eserciti qualche influenza. D'altra parte io riconosco che vi può essere anche qualche pericolo nel dichiarare in questa legge che le due professioni costituiscono un pubblico ufficio, inquantochè tale dichiarazione non avrebbe applicazione soltanto in questa materia, ma anche in materia penale. Se noi dichiariamo pubblici ufficiali gli avvocati ed i procuratori, ne verrebbe per conseguenza che, commettendo un reato, essi sarebbero puniti secondo le sanzioni penali proprie ai pubblici ufficiali; epperò io riconosco opportuna la soppressione; ma desidero che sia fatta nel senso precisamente dichiarato nella relazione della Giunta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 1.

**OLIVA, relatore.** Come emendato dalla Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Desidero di fare una dichiarazione.

Io faceva osservare che, in materia penale, non si possono chiamare pubblici ufficiali gli avvocati ed i procuratori. Questo però intendeva dire solamente riguardo agli avvocati; ma siccome la dichiarazione che si contiene nell'articolo abbraccierebbe tanto gli avvocati che i procuratori, mi sento in dovere di aggiungere che non intendo pregiudicare punto colla mia parola ciò che riflette i procuratori; imperocchè questi hanno nelle loro funzioni una facoltà che non appartiene agli avvocati, quella di stendere atti e di attribuire ad essi la pubblica fede,

e, sotto questo rapporto, ognuno comprende quali conseguenze possano derivare nel caso in cui coloro che distendono questi atti mancassero alla pubblica fede.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione accetta l'articolo 1 del Ministero?

**OLIVA, relatore.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** « Art. 1. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è un pubblico ufficio, ed è regolato dalle disposizioni della presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Articolo 2 del progetto ministeriale:

« Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi ha i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempie agli obblighi che incombono per entrambe.

« Cumulando le due professioni, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto. »

**OLIVA, relatore.** La Commissione presenta come emendamento all'articolo del Ministero quello che propone al secondo comma.

**PRESIDENTE.** Il primo comma è uguale a quello del Ministero, la differenza consiste nel secondo.

**OLIVA, relatore.** La differenza consiste nel secondo capoverso, il quale implica un sistema diverso da quello proposto dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Il secondo comma è il seguente:

« Chi esercita l'ufficio di procuratore, quand'anche sia iscritto nell'albo degli avvocati, non può esigere, nelle materie civili e nella giurisdizione del collegio nel cui albo trovasi iscritto, se non che gli onorari e vacanze che sono attribuite ai procuratori, qualunque sia la natura dell'atto o del servizio prestato. »

La differenza sta in ciò che il Ministero propone che, quando vi è l'esercizio cumulativo di ambedue le professioni, non possa esigersi che l'onorario di avvocato o di procuratore; la Commissione invece vuole che l'onorario da perceiversi debba sempre essere quello di procuratore.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io debbo dichiarare che non posso accettare la seconda parte dell'articolo della Commissione.

Quanto alla prima parte vi è perfetta concordia tra il Ministero e la Commissione, e quindi non può sorgere alcuna difficoltà. Solamente non mi trovo d'accordo coll'onorevole De Portis. E qui cade precisamente in acconcio di dare una risposta alle obiezioni che sono state messe in campo dall'onore-

vole De Portis contro la separazione delle due professioni.

Nella relazione della Giunta sono esposti con molta lucidità e dottrina i diversi sistemi che si possono escogitare intorno all'esercizio delle due professioni di avvocato e procuratore.

È detto nella relazione che tre sono i sistemi: l'uno è dell'unione obbligatoria, e questo è il sistema che vorrebbe l'onorevole De Portis, sistema che è in vigore nelle provincie lombardo-venete; il secondo è quello della separazione obbligatoria delle due professioni; il terzo è quello del cumulo facoltativo, il sistema cioè che permette di congiungerle ma non impone a nessuno il dovere di esercitare ad un tempo le due professioni.

L'onorevole De Portis crede che non vi sia una ragione sufficiente per separare l'esercizio di due professioni, che, a suo modo di vedere, non hanno che un solo oggetto e non riguardano che una sola funzione.

Egli osservava inoltre che dalla divisione delle due professioni possono nascere degli inconvenienti, e singolarmente toccava gli attriti possibili tra coloro che esercitano la professione di avvocato, e quelli che esercitano la professione di procuratore o di causidico.

Dirò poche parole per ribattere le suddette obiezioni, senza diffondermi sopra questa questione, la quale potrebbe occupare lungamente la Camera quando si volesse trattare in tutta la sua ampiezza.

Io non credo che si possa dire che il soggetto delle due professioni sia identico. Prego l'onorevole De Portis di considerare che la professione del procuratore, che la legge nostra considera come necessaria nei procedimenti civili, ha per oggetto singolarmente l'istruzione della causa, l'applicazione del codice di procedura civile, mentre la professione dell'avvocato ha per oggetto la parte scientifica del diritto, l'applicazione del Codice civile e delle altre leggi che al medesimo si riferiscono.

Questo semplice cenno basta a dimostrare la gran distanza che divide le due professioni. L'una è intieramente scientifica; l'altra, non dirò che non abbia assolutamente bisogno della scienza; ma la parte di dottrina, che appartiene alle funzioni del procuratore, è sicuramente di molto inferiore a quella che si richiede per l'esercizio della professione d'avvocato, ossia per fare il giureconsulto. Il fatto poi, a questo riguardo, risponde meglio che ogni ragionamento. Ed è tanto vero che le due professioni possono stare distinte, ed esercitarsi da persone diverse, che noi vediamo adottato questo sistema nella massima parte d'Italia non solo, ma

in diversi altri paesi, senza che siasi giammai lamentato alcun inconveniente. Anzi si è generalmente riconosciuto che la giurisprudenza e la scienza del diritto ebbero maggiore incremento e maggiore progresso in quei paesi dove le due professioni erano distinte, piuttosto che in quelli dove le due professioni andavano unite.

Convieni purtroppo confessare che le persone le quali sono obbligate di applicare la loro mente alla parte materiale della procedura, alla preparazione degli atti, allo studio dei documenti, più difficilmente possono trovare tempo, agio e modo di fare seri studi sulla scienza del diritto. Quindi avverrà difficilmente che colui il quale si è dato a fare il causidico possa salire in fama di un dotto giureconsulto. Lo stesso dicasi di colui che, dopo di avere intrapresi gli studi del diritto, li sospendesse per applicarsi alle funzioni del procuratore; egli verrebbe molto probabilmente a dimenticare ciò che ha imparato, o per lo meno non accrescerebbe il suo patrimonio scientifico.

Le due professioni sono sicuramente tra di loro affini e collegate, e di loro si potrebbe dire ciò che Orazio disse delle arti: *alterius sic altera poscit opem res, et coniurat amice*.

Sono due sorelle che cospirano tra di loro allo stesso scopo, al servizio della giustizia per via diversa; l'una di esse cammina per la via della dottrina e della scienza; l'altra per la via della procedura, della preparazione degli atti e dello studio del fatto, cioè per una via più meccanica che scientifica.

Io non credo che sia da temersi ciò che temeva l'onorevole De Portis, che possano cioè tra le due professioni nascere attriti quando siano distinte; e me ne appello a tutti quelli, e nella Camera ve ne sono molti, i quali hanno anche esercitato queste professioni, onde dicano se sono mai sorti i temuti attriti. Ed anzi io posso assicurare che vi è stata sempre una specie di fratellanza fra le due professioni; avvocati e procuratori si considerarono sempre come appartenenti ad una stessa famiglia, comunque costituenti due gerarchie, una superiore e l'altra inferiore.

Ma l'onorevole De Portis dice: voi aggravate ingiustamente e senza necessità i litiganti, in quanto che li obbligate a valersi di due funzionari, quando potrebbero valersi di un solo.

Ma a quest'inconveniente provvede il progetto ammettendo che le due professioni possano essere esercitate dalla medesima persona. Se dunque vi sarà un litigante il quale ami di valersi di una sola persona come avvocato e procuratore, potrà ricorrere ad uno che eserciti le due professioni,

secondo la facoltà che questa legge gli accorda. Se invece si troverà un litigante il quale, in un giudizio che esige vastità di dottrina, desideri valersi dell'avvocato, come esperto della scienza del diritto, e del procuratore, come uomo pratico nella istruzione del processo; ebbene questo litigante si provvederà dell'avvocato e del procuratore.

Cosicchè io credo che il sistema proposto nell'articolo 2 sia quello che concili meglio tutte le convenienze e tutti gli interessi, e che risponda meglio al principio di libertà, non solamente per chi esercita codeste professioni, ma anche per coloro a vantaggio dei quali sono esercitate. Risponde alla libertà di chi esercita quelle professioni, perchè lascia la facoltà di esercitare l'una e l'altra insieme, oppure separatamente; risponde alla libera scelta dei litiganti, per i quali le professioni si esercitano, lasciando loro la facoltà di potere valersi di chi sia avvocato e causidico ad un tempo, oppure dell'uno e dell'altro separatamente.

Epperò vorrei pregare l'onorevole De Portis a desistere alquanto dall'attaccamento che egli dimostra a quel sistema che ha veduto per lungo tempo in azione in quelle provincie a cui appartiene, e ad accettare un'equa transazione, la quale tiene anche quel conto che si conviene degli usi e delle tradizioni che sono in vigore nelle altre parti d'Italia.

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI SOPRA PROGETTI DI LEGGE.

**PISSAVINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge del signor ministro degli esteri sul trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica messicana, firmato a Messico il 14 dicembre 1870. (V. Stampato n° 91-A)

**SANDRI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge concernente la convenzione postale fra l'Italia ed il Brasile. (V. Stampato n° 90-A)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

**FARINA LUIGI.** Io credo che quando si propone una legge, la si deve fare sia per il vantaggio della società, sia per il progresso della scienza. Ed io trovo che nella legge proposta non v'ha nè una cosa, nè l'altra; e mi spiego. Quanto alla scienza, chiunque

si sia dedicato seriamente allo studio delle leggi, non può a meno di ravvisare nell'attuale progetto un assoluto impedimento al progresso dello stesso, anzi la sua tomba; e mi spiace che in questa città, laddove gli antichi nostri padri hanno redatte quelle leggi, alle quali tutti i popoli sono venuti ad ispirarsi, in oggi si venga assolutamente a cambiare sistema, a creare una casta di persone, che non saranno nè avvocati, nè procuratori, ma legulei pieni d'albagia, che rovineranno gli interessi delle famiglie.

Diffatti, l'applicazione di questa legge, ove fosse approvata, che produrrà? Farà sì che fra otto o dieci anni non avremo più un vero avvocato da consultare; dovremo limitarci a richiamare alla nostra memoria i giuriconsulti antichi, quelle glorie italiane che non si riprodurranno. Possiamo doppiamente tenerci cari gli attuali nostri Mancini, Pisanelli, Mari ed altri celebri giureconsulti, che oggi onorano il Parlamento ed il foro italiano, poichè col tempo ci saranno tolti col sistema che attualmente si vorrebbe introdurre, nè vi sarà più chi potrà rimpiazzarli.

L'onorevole ministro De Falco nel 1866 la pensava come la penso io, dopo si acconciò al sistema in oggi proposto dopo che il Senato ha permesso il cumulo delle professioni. Per quanto sia la reverenza che io nutro per questo alto Consesso, la conseguenza dell'applicazione di tale massima è così grave, che io mi credo coscienziosamente obbligato a combatterla.

Il prefato ministro De Falco nel 1866 diceva che « l'ufficio degli avvocati consisteva nel dare consultazioni alle parti, nell'arrangare per cause di qualunque natura, ossia nel fare gli atti di maggiore importanza, mentre il procuratore era chiamato a compiere gli atti di semplice procedura e d'istruzione secondari ed arrangare in concorso degli avvocati le cause di minor momento ed in determinate sedi di giudizio, » e che tale distinzione fra avvocati e procuratori trovavasi nettamente stabilita non solo in Francia, ma in tutti i paesi nei quali il foro acquistò e si mantenne in alta rinomanza di dottrina e probità.

Ed in quel progetto accenna come effettivamente si sia sempre voluta quella differenza fra avvocati e procuratori, perchè appunto il vero giureconsulto è quello che si dedica agli studi seri e difficili della scienza, da cui sarebbe sempre disturbato, ove dovesse pensare ai termini della procedura, a fare delle istanze, ad assistere agli esami, agli interrogatori ed a tutti gli altri incumbenti.

Anche l'onorevole guardasigilli si mostrò con-

vinto che se il vero avvocato si dedicasse all'esercizio della procedura, non rinfrancherebbe i suoi studi, anzi, come ha detto, perderebbe quello che ha imparato.

Da ciò ne consegue che, se si vuol conservare la dignità della scienza legale e mantenere al foro italiano quella fama che i nostri padri ci hanno tramandata, non si deve permettere questo cumulo delle due professioni, ma se ne deve conservare diviso l'esercizio; altrimenti, stando a quello che ha detto l'anno scorso l'onorevole mio amico Ercole, che cioè attualmente si studia meno, ne avverrà che la gioventù non si dedicherà più ai severi e profondi studi legali, e profittando del cumulo delle professioni per guadagnar subito qualche cosa si dedicherà all'esercizio degli atti di procedura, e non resteranno nè buoni avvocati nè buoni procuratori, e verrebbe meno l'alta rinomanza del foro italiano. Nè varrebbe l'osservazione che si fa da taluni che l'avvocato se ne starebbe nell'ufficio, e per far gli atti di procedura farebbe lavorare avvocati giovani, poichè primieramente la responsabilità e l'ansietà che l'avvocato, anche non eseguendoli, dovrebbe avere per tali atti, lo distoglierebbe dai veri studi legali per la causa; ma il danno anche più grave sarebbe che i suoi giovani avvocati si ridurrebbero a commessi, dovrebbero perdere il tempo a cucir le carte e sollecitare gli uscieri, cancellieri, e resterebbero affatto distolti da formarsi veri giureconsulti e il tutto si ridurrebbe ad avere dei cumuli d'ignoranza.

La Commissione a senso mio ha fatto benissimo a procedere alla distinzione, che non si legge nel progetto del Ministero, che cioè l'avvocato che cumula anche l'esercizio di procuratore in una causa non possa pretendere che l'onorario di procuratore se rappresenta la parte, o quello dell'avvocato se si limita a ciò, mentre nello stesso si ammette che in una stessa causa un avvocato possa esercitare le due professioni. Ed è sotto questo rapporto che io trovo che non ci è la convenienza pei poveri litiganti.

Secondo la stessa distinzione, che ha fatto testè l'onorevole guardasigilli, degli avvocati che si dedicano alla professione di patrocinatori, gli stessi non avranno certamente tutta quella gran copia di cognizioni che è necessaria per un giureconsulto. Ora è ingiusto che, non avendone la capacità, possano percepirne gli emolumenti che in detta qualità loro competerebbero se fossero veri avvocati invece di averne solamente il titolo. Ora l'esperienza insegna che, su 3000 cause, 2000 e più hanno corso senza avvocato, sia perchè meno difficili, sia anche per gli studi cui sono tenuti i procuratori. Ora se noi am-

mettiamo che l'avvocato possa cumulativamente firmare come procuratore e come avvocato, nello stesso giudizio, le cause costeranno assai più, poichè questi avvocati di titolo firmeranno in detta qualità anche gli atti che un causidico può da se solo redigere.

E mi spiego. Chi sarà giudice per vedere se una cedola si potrà redigere più come procuratore che come avvocato? Sarà sempre una quistione tra il giudice che deve tassarla e questo legale; poichè questi potrà obiettare che se al giudice non pare meriti la firma come avvocato, esso per gli studi fattivi intende poterla far tassare come avvocato; poichè chiunque è capace di dedurre qualche interrogatorio, di dedurre dei capi di giuramento. Ebbene, se questo lo farà come procuratore, la spesa sarà di 5 lire; se lo farà come avvocato, ne guadagnerà 20. Vedete, onorevoli colleghi, che questo sistema non corrisponde agli interessi dei clienti e che è assolutamente erroneo che gli stessi spendano meno col preteso cumulo delle due professioni. Io sono 30 anni che esercito da legale, e so che nella maggior parte delle cause si procede senza l'assistenza di questi avvocati, limitandoli alle cause di importanza, che, col nuovo sistema renderanno costosissima la procedura.

Nè mi si dica (come ho inteso osservare da taluno): chi paga è il soccombente; perchè questa è una ragione che non è morale, che non mi serve; perchè molte volte, specialmente in commercio, vi sono taluni che per aver tempo a procurarsi i mezzi onde far fronte ai loro impegni in circostanze di crisi, accampano qualche circostanza dilatoria piuttosto che lasciarsi condannare, onde non pregiudicare il loro credito; ma non è giusto che il legale avversario gli faccia costare a troppo caro prezzo questo termine con caricarlo di inutili firme come avvocato.

Poniamo il caso: voi liquidate una cambiale anche di grossa somma; se gli atti si compiono da un procuratore con 10 lire d'onorari, la cosa è fatta; ci mette le mani un avvocato, anche di titolo (credete a me che ve ne sono), di onorari occorrerà 100 dunque trovo che la distinzione fatta dalla Commissione è giustissima. Quando un avvocato in una causa dichiara di far da procuratore, allora prenda gli onorari come procuratore; fa da avvocato, li prenda come avvocato; ma se noi ammettiamo il testo di legge del Ministero, andremo incontro a questo inconveniente, che anche le più semplici cause, di cui ogni giorno se ne spediscono molte, specialmente davanti ai tribunali di commercio, saranno discusse da chi sarà privo di vere cognizioni legali; e tuttochè le cause sieno semplici, i clienti



spenderanno molto perchè firmeranno le cedole e le conclusioni come avvocati, postergando così le loro firme e saranno la rovina dei clienti.

È perciò che ripeto che con la proposta del Ministero non si fa il vantaggio della società, perchè quando una persona riveste le due qualità, essa sarà facilmente tentata a firmare piuttosto nel senso che le apporta maggior guadagno. Per esempio, nel caso di una cambiale, che questa sia di 20 o sia di due mila lire, l'abilità che si richiede è la stessa; ma quando la cambiale è di 20 mila lire, naturalmente, attesa l'entità della somma, uno può essere facilmente tentato a firmare piuttosto in un senso che in un altro.

Io dunque ritengo che sia assolutamente necessario, e tanto mi aspetto dalla saggezza ed onestà del signor ministro, di stabilire in legge che chi vuole discutere una causa debba dichiarare fin dal principio in che qualità intende rappresentare il cliente, se come avvocato o come procuratore. E se fa da avvocato, resterà almeno qualcheduno che studierà bene la questione di diritto; che allora avremo quella distinzione di veri avvocati che questa legge fa disgraziatamente, a mio modo di vedere, scomparire con danno della scienza legale, e di noi che non vedremo più quei celebri giureconsulti che hanno onorato il foro italiano.

Io dunque rinnovo la mia istanza; e per decoro della scienza, e per vantaggio della società, e onde restino sempre degli uomini da cui poter ricorrere per saggi pareri, insisto che le due professioni non vengano riunite.

Ove poi il Parlamento volesse sancire questo cumulo di attribuzioni, allora io domando che l'avvocato di titolo debba dichiarare in che qualità intenda di rappresentare il suo cliente.

Nè varrebbe che il guardasigilli mi opponesse che sarà il tribunale, sarà il cancelliere quegli che giudicherà se questo e quell'atto possono meritare le competenze di avvocato, o quelle di procuratore, e che non vi è bisogno della anzidetta dichiarazione in principio di causa. Ma in tal caso, come ho già sopra osservato, sarà una continua lotta fra il tribunale, il cancelliere ed il legale (e ve ne sono già troppe), ed il risultato di tali quistioni sarà a carico delle parti che litigano che noi dobbiamo invece tutelare acciocchè la giustizia sia per quanto si può accessibile a tutti.

Amo quindi credere che la Camera accetterà l'articolo nel modo che venne proposto dalla Commissione, e che l'onorevole ministro guardasigilli, almeno nella seconda parte, mi appoggerà perchè, avendo coperto tante cariche nella magistratura,

è in grado di apprezzare gli inconvenienti o danni che ne deriverebbero ai litiganti ove si lasciassero in balia persone che, prive di sufficienti cognizioni legali, abuserebbero di un loro titolo a danno della società.

**PRESIDENTE.** Prima di proseguire la discussione, io deggio rilevare che due sono qui le quistioni: una riguarda al cumulo delle due professioni, e l'altra le retribuzioni che spettano a ciascuna. Dunque vorrei, affinchè si possa procedere per ordine, pregare la Camera a risolverle separatamente, e che per ora la questione fosse limitata alla prima, cioè al cumulo delle funzioni.

Onorevole Larussa, intende di parlare sulla prima?

**LARUSSA.** No, sulla seconda.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Landuzzi?

**LANDUZZI.** Io non combatto la prima.

**PATERNOSTRO P.** Nemmeno io.

**DE PORTIS.** Nè io.

**PRESIDENTE.** Allora porrò ai voti...

**FOSSA.** Sulla seconda parte aveva chiesto anch'io di parlare.

**PRESIDENTE.** Non l'aveva sentito.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io ringrazio l'onorevole presidente di avere separato le due quistioni. Nel mio ragionare mi sono astenuto dall'esame della seconda parte della proposta, perchè io pensava riuscisse inutile occuparsi del modo con cui deve essere retribuito colui che esercita le due professioni, quando la Camera non avesse ammesso il principio del cumulo; ora questa divisione contribuirà molto all'ordine della discussione.

Io mi riservo, quando sarà approvata la prima parte, a dare risposta alla osservazione fatta dall'onorevole Farina sopra la seconda.

**PRESIDENTE.** Il primo comma della Commissione suona eguale a quello dell'articolo ministeriale.

**OLIVA, relatore.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Ne do lettura:

« Art. 2. Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalla legge tanto per l'una che per l'altra ed adempia agli obblighi che incombono ad entrambe. »

**PIROLLI.** Io ho bisogno di uno schiarimento dalla onorevole Giunta.

L'articolo 2 ammette l'esercizio cumulativo delle due professioni di avvocato e di procuratore, senza distinzione. Ma alla pagina 7 della relazione si legge:

« Se il cumulo delle due professioni è compatibile, non è però compatibile il cumulo del duplice ufficio in una stessa causa; sono due proposizioni e due concetti perfettamente distinti e diversi. »

Così mentre l'articolo secondo ammetterebbe il cumulo in modo assoluto, e però la stessa persona in una causa potrebbe fungere l'ufficio d'avvocato e di causidico, la relazione invece spiegherebbe un concetto diverso, e non ammetterebbe il cumulo dei due uffici di avvocato e di procuratore in una stessa causa. Ora, siccome la relazione di un progetto di legge è il documento a cui si ricorre naturalmente per spiegare, ove occorra, il significato di una disposizione di legge, ed è importante che prima di andare ai voti sia tolto di mezzo il dubbio che nasce dall'apparente contraddizione sopra accennata, prego la Giunta a voler dare il chiesto schiarimento che è necessario tanto per coloro che sono favorevoli al cumulo, come per quelli che sono contrari, tra i quali ultimi, lo dico francamente, sono anch'io.

**OLIVA, relatore.** L'onorevole Piroli ha fatto una osservazione la quale porta la Commissione a dare uno schiarimento che servirà a porre nella sua vera luce quale fu l'intendimento della Giunta stessa nel formulare l'articolo di legge che vi si propone.

È inutile accennarvi che nel seno della Giunta questo concetto del cumulo fu aspramente combattuto, e non passò che a lieve maggioranza: passò ad una condizione, che fosse ben chiaro che l'ammettere la compatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e quella di procuratore, non si dovesse intendere in un senso contrario a ciò che già esisteva prestabilito nel sistema giudiziario vigente, il quale ritiene che sia anima ed essenza del procedimento unicamente il procuratore come funzione necessaria.

Ora la Giunta, nella sua maggioranza, ha ragionato in questo modo: se noi ammettiamo il cumulo nel senso che un avvocato il quale sia anche iscritto in un albo di procuratori assume in una data causa le funzioni di procuratore, in quella causa egli non possa pretendere altri diritti che quelli che spettano alla funzione stessa di procuratore. Se poi egli, servendosi delle facoltà che gli viene dalla duplice sua professione, in una data causa si presenta alla sbarra come avvocato, in quell'unico caso egli avrà diritto alle competenze dell'avvocato.

Ma ripeto, quando egli invece si presenta come rappresentante le parti, in altri termini, quando funziona come procuratore, egli avrà unicamente diritto alle competenze spettanti al procuratore.

Il perchè è chiaro. Se la Giunta avesse ammesso che fosse interdetto all'avvocato procuratore di potere in qualunque evenienza, anche quando effettivamente e realmente in una data causa non avesse la rappresentanza di causidico, che fosse, dico, interdetti in ogni caso a lui di percepire altro che quelle

competenze le quali sono devolute al procuratore, in questo caso essa sarebbe venuta in una flagrante contraddizione col pensiero dominante nel sistema di procedura attuale per il quale non vi è altra funzione necessaria nel procedimento civile tranne che quella del procuratore.

Ora la Giunta ha creduto di dover evitare questa contraddizione formolando il suo pensiero nell'articolo di legge che vi sta sotto gli occhi, il quale deve interpretarsi nel senso solo che vi ho detto, che cioè l'avvocato procuratore non abbia diritto ad altre competenze che a quelle di procuratore in quella data causa in cui egli assume la veste di procuratore, libero poi a lui di presentarsi in un'altra causa in veste di avvocato, nel qual caso a lui spettano le competenze di avvocato.

Credo con queste spiegazioni d'aver dato soddisfazione all'onorevole Piroli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Piroli ha la parola.

**PIROLI.** Confesso che non sono abbastanza illuminato. L'articolo, come è redatto, non mi pare risponda al concetto ora dichiarato dall'onorevole relatore, e converrebbe fosse modificato, perchè lo significasse chiaramente ed esplicitamente.

Io, contrario qual sono recisamente al principio del cumulo delle due professioni di avvocato e procuratore, accetto naturalmente tutte le proposte le quali valgano a limitarne gli effetti, e sotto questo aspetto voterò la seconda parte dell'articolo perchè, ove sia ammesso che un avvocato il quale in una data causa esercita l'ufficio anche di procuratore non possa percepire che gli onorari di causidico, certo difficilmente avverrà che un avvocato voglia adempiere anche alle parti di procuratore.

Ma anzi che venire a questo risultato indirettamente, gioverà dichiarare esplicitamente (se tale è il concetto della Giunta), che le due professioni si possono cumulare, ma non nella stessa causa. Io, come ho accennato, preferirei che senz'altro si respingesse il cumulo. Non ne esporrò i motivi; forse mi preoccupa troppo il sentimento dell'importanza e dignità dell'ufficio di avvocato. Io credo che il cumulo ne abbasserà il livello e nuocerà anche agli studi severi, senza dei quali non può formarsi un giureconsulto, come ha accennato anche l'onorevole Farina. Ma temo che saremo in pochi a votare contro il cumulo: in buona parte d'Italia il cumulo delle due professioni è ammesso, e vedo che è assai difficile il farlo cessare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Portis intende di parlare sulla prima parte dell'articolo?

**DE PORTIS.** Appunto: e comincerò dalle ultime parole dell'onorevole ministro.

Egli m'invita a staccarmi da una istituzione che ho veduto a funzionare.

Ma, onorevole ministro, forse io potrei ritorcere questo argomento!

Perchè ho veduto a funzionare bene tutte e due le professioni cumulate, io sto per questo sistema; molti altri, perchè hanno veduto funzionare il sistema di divisione delle medesime, lo credono migliore. Ma questa non mi sembra una ragione sufficiente per combattere il principio da me sostenuto. Capisco benissimo che ben diverse sono le mansioni dell'avvocato e del procuratore; ma a questo proposito potrei, se non temessi di stancare la Camera, leggere quanto diceva in proposito un illustre giureconsulto, il Dalloz. Dirò solo che è una contraddizione, un difetto di logica l'esservi in una causa sola un procuratore che rappresenta e non difende, ed un avvocato che difende e non rappresenta.

Si dice che col sistema del cumulo non si avranno più grandi giureconsulti. Eppure se ne trovano in molte provincie dove la divisione non esiste. Potrei nominarli, ma nol farò per non arrecare torto agli altri. Capisco benissimo che un avvocato distinto non può perdersi nelle piccole pratiche delle forme processuali; capisco che egli non può andare in tribunale per una comparsa; ma esso avrà nel suo studio dei giovani avvocati i quali saranno incaricati di queste pratiche, in guisa che all'avvocato provetto resterà solo la parte maggiore. A questo modo avremo il grande vantaggio che l'avvocato potrà impossessarsi della causa fin dal primo momento e dirigerla in ogni sua parte. Oggi che cosa succede? Succede che l'avvocato non s'impossessa della causa se non al momento di venire alla discussione.

Molti distinti avvocati si trovano spesso imbarazzati nella difesa, perchè la causa è stata in qualche modo pregiudicata dal procuratore, il quale non ha raccolto tutte le prove e riuniti tutti gli atti.

Non mi dilungherò maggiormente, perchè questi sono argomenti conosciuti dalla maggior parte di quelli che prendono parte a questa discussione. Sto per la riunione in una delle due professioni. Ho veduto che anche tra i distinti avvocati alcuni si applicano ad una parte, alcuni ad un'altra; alcuni al criminale, altri al civile. Così succederà qualora sia una sola la professione; gli avvocati più giovani, quelli che avranno minore capacità, si applicheranno agli affari dei procuratori, quelli che avranno più nome tratteranno le questioni di maggiore importanza. Ma che bisogno c'è di complicare le cose?

Io vorrei che per il seguito non fosse che una sola la professione; che fosse uno solo l'incaricato, il responsabile della difesa. Padrone questi di servirsi di quanti vuole.

Credo poi che anche l'affare della spesa sia un affare non indifferente.

Per tutte queste ragioni che ho dette sommariamente, perchè sono da tutti conosciute, io mi oppongo a questa prima parte dell'articolo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Massa. **GRIFFINI.** Io ho domandata la parola.

**LANDUZZI.** Ho chiesto di parlare io.

**PRESIDENTE.** È vero; prima c'è l'onorevole Landuzzi, poi viene l'onorevole Griffini.

**LANDUZZI.** Io aveva dichiarato di non prendere la parola su questa prima parte, perchè mi pareva che la Commissione fosse d'accordo coll'onorevole ministro e che, per conseguenza, non vi dovesse essere un gran dissenso nell'ammettere il principio cumulativo dell'esercizio di queste due professioni.

Ma quando ho sentito che sono sorte osservazioni da due oratori della Camera, uno dei quali fa parte della Commissione, per combattere appunto il principio che io sostengo, in verità, o signori, sono spinto a dire le ragioni per le quali le loro idee non possono essere accettate.

Prima di tutto, credo che l'equivoco nasca dal considerare che l'esercizio cumulativo non sia facoltativo.

Quando l'esercizio delle professioni è facoltativo non è lo stesso che ammettere che sia distinto quello di avvocato e di procuratore? È una combinazione (lasciate che il dica) che una persona sola possa esercitare le due professioni. È lo stesso del medico che è anche chirurgo. Volete proibire che un malato si serva della stessa persona per essere più esattamente curato, quando questa stessa persona ha i requisiti per poter esercitare il doppio ufficio? Se adunque facciamo una distinzione, se consideriamo che l'esercizio della professione è facoltativo e non obbligatorio, credano pure i preopinanti, che le loro ragioni non possono essere prese in considerazione seria. Dico in seria considerazione, sul riflesso che si è fatto che la scienza possa essere degradata. Sarebbe la stessa cosa che dire, che gli avvocati non potessero più continuare nel compito che fino al giorno d'oggi si sono prefissi; sarebbe lo stesso che credere che un giovane procuratore educato agli stessi principii, che ha fatto gli stessi studi, perchè ha consumato cinque anni nell'esercizio della sua professione, non potesse essere nella posizione di diventare un distinto avvocato.

Io anzi vado più avanti, e vi dico, signori, che,

colla esperienza che ho avuto nell'esercizio della mia professione, credo senz'altro che l'avvocato debba necessariamente essere dotto anche nelle regole della procedura, perchè così egli si trova in condizioni di poter servir meglio il compito della sua difesa.

Si è detto: col cumulo di queste due professioni vi è un inconveniente il quale starebbe contro la sanzione del Codice di procedura civile. Il Codice di procedura civile prescrive che la parte nel giudizio deve essere rappresentata dal procuratore. Ora, cumulando l'esercizio delle due professioni in una persona sola, in che condizioni ci mettete? Essendo per norma generale voluto dalla legge processuale che il procuratore rappresenti la parte, che l'avvocato la difenda, voi mettete la parte stessa nella condizione di spender di più.

Ma se il procuratore rappresenta la parte e se l'avvocato la difende, quando il procuratore è anche avvocato, quando l'avvocato è munito del mandato di procura, quando è iscritto nell'albo dei procuratori e degli avvocati, egli che rappresenta la parte non ha anche il diritto e il dovere di difenderla? Quella stessa parte che ricorre all'opera di una sola persona, non trova in questa tutta la garanzia, se riunisce in sè la scienza coll'esperienza? Io credo che, quando, come ho detto, si ritenga che l'esercizio delle due professioni non è un esercizio obbligatorio ma facoltativo, non vi potranno essere quegli inconvenienti che sono stati citati dai miei colleghi, e che per conseguenza sia logico e giusto che la prima parte di questo articolo come è proposto dal ministro e sostenuto dalla Commissione debba essere accettata dalla Camera.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Griffini, ma mi pare...

**GRIFFINI.** Anch'io voleva pregare il signor presidente, seguendo il sistema che era stato iniziato e dal quale mi pare che ci siamo scostati, di porre ai voti il primo comma di questo articolo, salvo poi ad agitare la questione stata sollevata dall'onorevole Farina sul secondo comma che riguarda il punto se colui che esercita le due professioni debba essere corrisposto unicamente come procuratore, oppure come avvocato e procuratore, secondo la natura degli atti.

Chiedo però il permesso di dire una parola intorno al dubbio che è stato sollevato dall'onorevole Piroli, poichè non mi sembra che vi sia stata data la risposta la più opportuna per rimuoverlo.

Mi pare che siamo passati ad altra materia, svolgendo a quella questione che, a mio modo di vedere, è abbastanza grave.

Ora io, che ho l'onore di far parte della Commissione, debbo dichiarare che, secondo me, le frasi rilevate dall'onorevole Piroli e contenute nella relazione, non fanno altro che manifestare un'opinione rispettabilissima, certo, ma un'opinione personale dell'onorevole relatore della Commissione, e quindi non esprimono un'interpretazione del parere della Commissione e tanto meno poi un'interpretazione del primo comma dell'articolo 2 del progetto di legge.

D'altronde, mi pare che questo primo comma dell'articolo 2 non abbia nemmeno bisogno di una spiegazione, e che sia sufficientemente chiaro nel senso, che è permesso il cumulo delle due professioni, per cui un legale che le esercita entrambe, può esercitarle tanto in cause diverse come in una unica causa; giacchè dove la legge non distingue nessuno può distinguere. Siccome quest'articolo tal quale venne formulato dalla Commissione non stabilisce limitazione alcuna al diritto che avrebbe il legale che esercita le due professioni, così si deve necessariamente, secondo le regole elementari di ermeneutica, venire alla conseguenza, che questo diritto esso lo potrà esercitare tanto assumendo soltanto l'ufficio di avvocato in una causa, come assumendo in un'altra soltanto l'ufficio di procuratore, come anche assumendo il duplice ufficio nella medesima causa, sia nella prima, come nella seconda istanza.

Io mi limito a fare quest'avvertenza; non credo che alcuno vorrà parlare in senso contrario; che se alcuno in senso contrario parlasse, ne verrebbe, è vero, una più ampia discussione, ma il suo risultato dovrebbe essere sempre di dare nel mio senso quello schiarimento che è stato chiesto dall'onorevole Piroli.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Dunque rileggo il primo comma dell'articolo 2.

**OLIVA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**OLIVA, relatore.** L'imbarazzo che io provo nel prendere la parola a questo punto, si è che, per rispondere all'onorevole Griffini io dovrei entrare nel campo della discussione relativa al secondo comma, discussione che si vorrebbe appunto riservata dopo la votazione del primo. Ciò non ostante però, io debbo all'onorevole Griffini una risposta.

Egli ha detto: l'onorevole relatore non ha fatto che esprimere un'opinione personale quando ha detto nella sua relazione scritta, ed ha ripetuto qui alla presenza della Camera, che il pensiero del comma proposto dalla Giunta in emendamento dell'articolo ministeriale era quello di ridurre il diritto dell'av-

vocato-procuratore alla pura competenza del procuratore quando in una data causa egli avesse assunta la veste di procuratore, salvando ad esso il diritto di percevere la competenza d'avvocato ogni altra volta che egli esercitasse l'altra sua funzione alla quale la doppia iscrizione gli desse diritto. Io credo, signori, di non avere manifestato un'opinione personale, ma di avere espresso il pensiero che ha ispirato quell'emendamento alla Giunta, imperocchè altrimenti il suo emendamento non avrebbe senso; mirerebbe cioè a produrre questo effetto, di lasciare all'avvocato-procuratore la facoltà di cumulare il duplice emolumento, sempre ed in ogni causa, il che, o signori, non può certamente entrare nella mente di nessuno, e non è entrato sicuramente in quella della Commissione.

Altro è il cumulo della professione, altro è il cumulo dell'emolumento; il cumulo della professione è subiettivo e non può avere certamente per iscopo di raccogliere nelle mani di una sola persona l'emolumento dovuto a due persone distinte.

*Una voce.* Nella stessa causa.

OLIVA, *relatore.* Sì, nella stessa causa.

Per questo, o signori, unicamente la Giunta ha creduto di formulare così il suo emendamento, appunto per escludere la possibilità di un fatto così anormale, fatto che, se mai potesse essere sancito dal legislatore o se, in altri termini, potesse valere l'interpretazione che l'onorevole Griffini vorrebbe attribuire a questo capoverso, noi non faremmo che aprire a doppio battente, valendomi delle parole già usate nella relazione, la porta ad un indecente traffico, ad una speculazione mercantile, che deve essere assolutamente esclusa dall'amministrazione della giustizia e da chi difende le cause davanti i tribunali.

Quindi ripeto, o signori, di non avere espresso un sentimento personale, ma di avere esposto ciò che la Giunta ha pensato nel momento in cui vergava quell'articolo di legge.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

GRIFFINI. Mi permetta la Camera di dichiarare che fu ben lontano dall'animo mio il proposito di sostenere le speculazioni. Ciò è troppo estraneo all'ordine delle mie idee ed ai miei antecedenti abbastanza noti.

Ma lasciando in disparte questo disgustoso incidente, parliamo della questione che ci deve occupare.

L'onorevole relatore ragionò delle competenze che potrebbero essere esatte dall'avvocato esercente le due professioni; ma la questione sollevata dall'onorevole Piroli non era questa; era di sapere unicamente se il giureconsulto che fa l'avvocato ed

il procuratore, può farlo soltanto in cause separate od anche in un'unica causa.

Ora io sono intimamente convinto che la Giunta ha inteso di accettare ciò che era stabilito nell'articolo 2 del progetto ministeriale, e che si comprende meglio leggendo il secondo comma del progetto medesimo, il quale fu invece modificato dalla maggioranza della Commissione, da una maggioranza composta di cinque contro quattro.

Il concetto dunque che, secondo me, è stato accettato dalla maggioranza della Giunta, ed appare da quest'articolo, è che, indipendentemente dalla questione di sapere se il giureconsulto potrà essere corrisposto come avvocato quando fa da avvocato, come procuratore per gli atti di procuratore (escluso però sempre che possa essere pagato due volte), detto giureconsulto potrà esercitare la sua professione duplice anche in una medesima causa, come potrà farlo in due cause separate.

Limitiamoci a questo, perchè non è in discussione la seconda parte dell'articolo, quella relativa al punto, se possa essere pagato come avvocato e come procuratore a seconda degli atti.

Dunque sulla prima parte io credo di potere insistere nella mia dichiarazione, e credo che nessuno dei miei colleghi della Commissione mi potrà contraddire.

È poi ovvio il riflettere che il vantaggio principale derivante dal cumulo sparirebbe pel cliente ed anche per il legale, ove consistesse solo in ciò, che quest'ultimo potesse fare soltanto l'avvocato in una lite, e soltanto il procuratore nell'altra.

Io mi riservo di prendere la parola sul secondo comma quando verrà in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Paternostro Paolo ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO PAOLO. Mi limiterò a pochissime parole. Io vedo che siamo tutti in una strana confusione: comincia la torre di Babele anche per questa prima parte dell'articolo. Infatti l'onorevole relatore della Commissione vi dice: io confermo che il concetto mio è quello che ho espresso nella relazione, cioè che l'avvocato può essere avvocato e procuratore, ma quando funziona da procuratore in una causa non può nella stessa funzionare anche da avvocato, e viceversa. L'onorevole Griffini osserva, e credo a buon diritto, che dallo spirito e dalla lettera stessa della prima parte di quest'articolo risulta che la parola *cumulativamente* debba intendersi in modo che chi è procuratore ed avvocato, perchè iscritto nell'albo dei procuratori e degli avvocati, avendo le qualità volute dalla legge e l'autorizzazione a farlo, possa servirsi delle due

qualità al tempo stesso. L'onorevole Piroli, con pochissime parole, fece una molto seria opposizione, rilevando una notevole divergenza di concetto tra quanto apparisce dalla relazione e da ciò che risulta dall'articolo 2.

Ma, o signori, a quest'ora, con tanta disparità di opinioni, trattandosi di un progetto di legge molto grave, propongo che sia rimandato l'intero articolo alla Commissione...

*Voci dal banco della Commissione. No! no!*

**PATERNOSTRO PAOLO.** Scusatemi: è la Camera che deve decidere.

Io faccio appello ai miei colleghi. Se eglino si formarono delle idee chiare e precise delle disposizioni su cui devono votare nella prima parte dell'articolo, ritiro la mia proposta. Ma se dall'interpretazione della legge deriva un concetto assai diverso di quello che apparisce dai termini dell'articolo, io ho tutto il diritto di dire che l'esercizio cumulativo delle professioni di avvocato e di procuratore corre pericolo di confusione. Per il che insisto nel domandare che anche la prima parte dell'articolo sia rinviata alla Commissione, perchè la studi e ne riferisca, cosicchè, occorrendo, possa mettersi d'accordo anche con l'onorevole ministro.

**ERCOLE.** Io ritengo che la Giunta, il ministro e la maggioranza degli oratori che hanno parlato (fra cui anche l'onorevole De Portis) hanno ammesso l'esercizio cumulativo delle due professioni di avvocato e di procuratore. Ciò posto, mi pare opportuno che il presidente abbia ad interrogare la Camera, se voglia adottare il primo comma dell'articolo 2, che è conforme tanto nel progetto del Ministero quanto in quello della Giunta.

Riguardo poi al secondo comma, veramente sembra che ora vi siano delle difficoltà, specialmente per l'interpretazione data a questa disposizione dall'onorevole relatore Oliva; e perciò si potrebbe rinviare a domani la discussione. Se poi la Camera pensa diversamente e la discussione continua, io mi riservo la parola, e dirò come si sono passate le cose in seno della Commissione.

L'onorevole Oliva ha il diritto di parlare e riconosco che, come relatore, ha più autorità degli altri membri; ma, siccome vi sono i verbali, io mi limiterò ad accennare che il primo comma fu approvato alla maggioranza di un voto, cioè di 5 contro 4. Nel giorno successivo la maggioranza è divenuta minoranza, e si votò il secondo comma, che, nella mente di quei cinque, paralizzava la votazione del giorno antecedente sulla questione di massima, ossia del cumulo.

Ora la Camera è informata: deliberi come stima; ma, sulla prima questione, mi pare che il presidente

potrebbe interrogarla questa sera stessa; poichè Ministero e Giunta sono d'accordo.

**OLIVA, relatore.** La Commissione accetta il rinvio del secondo comma, proposto dall'onorevole Paternostro.

**PRESIDENTE.** Fo osservare che l'onorevole Paternostro propose il rinvio del primo comma e non del secondo.

*Voci dal banco della Commissione. Ma no!*

**PRESIDENTE.** Dichiarino se accettano o non accettano la proposta dell'onorevole Paternostro.

**OLIVA, relatore.** Il relatore della Commissione non ha altro che da confermare ciò che ha detto circa il concetto dell'articolo.

La Commissione adunque accetterebbe il rinvio della seconda parte dell'articolo, e domanderebbe la votazione sulla prima parte.

**PRESIDENTE.** Onorevole Paternostro, ella propone il rinvio della prima parte dell'articolo?

**PATERNOSTRO PAOLO.** Io ho fatto questa proposta; ho detto: se la Camera è convinta di quello che deve fare, voti l'articolo, altrimenti ne rimandi anche la prima parte alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Camerini, quale è la sua proposta?

**CAMERINI.** È nello stesso senso di quella dell'onorevole Paternostro.

**PRESIDENTE.** Metto dunque anzitutto ai voti la proposta Paternostro, cioè il rinvio alla Commissione del primo comma...

*Voci. No! no! Tutto l'articolo.*

**PRESIDENTE.** La proposta di rinvio dell'onorevole Paternostro, come già avvertii, riguarda il primo comma. Quanto al secondo comma, fu già dichiarato che se ne rimandava la questione a domani.

Metto dunque ai voti il rinvio anche del primo comma alla Commissione, acciocchè ne riferisca domani.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Discussione dei progetti di legge:

2° Appalto dello stabilimento balneario di Salsomaggiore;

3° Modificazione della legge sui pesi e sulle misure;

4° Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio;

5° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera;

6° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere.